

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

58° anno

16 giugno 2015

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2015/916 del Consiglio, del 22 luglio 2013, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi** 1
- Accordo tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi** 3

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/917 della Commissione, del 15 giugno 2015, che modifica per quanto riguarda il Bangladesh l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ⁽¹⁾** 11
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/918 della Commissione, del 15 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli** 13

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2015/919 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema Traces [notificata con il numero C(2015) 3892] ⁽¹⁾** 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione n. 1/2015 del Comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, dell'11 maggio 2015, con riguardo all'invito all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci [2015/920]** 21
 - ★ **Decisione n. 1/2015 del Comitato congiunto UE-EFTA, dell'11 maggio 2015, sul transito comune con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito [2015/921]** 22
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009)** 23

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2015/916 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 5 e 6,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero essere fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione in questione.
- (2) A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi («accordo»).
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

⁽¹⁾ La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

L'UNIONE EUROPEA (in seguito denominata «UE»)

e

L'AUSTRALIA

in seguito denominate le «parti»,

considerando quanto segue:

- (1) L'UE può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.
- (2) L'Australia e l'UE si adoperano entrambe con grande impegno a favore della pace e della sicurezza internazionali e desiderano entrambe facilitare la ricostruzione e la stabilizzazione attraverso la cooperazione e la ripartizione degli oneri nelle operazioni di gestione delle crisi. L'Australia e l'UE continueranno ad intrattenere consultazioni politiche sulle situazioni di crisi potenziale nell'interesse reciproco.
- (3) Le condizioni per la partecipazione dell'Australia alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero essere fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura.
- (4) Il presente accordo dovrebbe far salva l'autonomia decisionale dell'UE e la natura specifica di qualsiasi decisione dell'Australia relativa alla partecipazione ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.
- (5) Il presente accordo dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell'UE di gestione delle crisi e far salvi eventuali accordi o intese vigenti che disciplinano la partecipazione dell'Australia a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi già in corso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1***Decisioni relative alla partecipazione**

1. A seguito della decisione dell'UE di invitare l'Australia a partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, l'UE mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti e le valutazioni relative a tale operazione affinché l'Australia possa più agevolmente prendere in esame l'invito dell'UE.
2. L'UE fornisce all'Australia una prima indicazione del probabile contributo dell'Australia ai costi comuni o ai costi che figurano nel bilancio operativo, conformemente agli articoli 8 e 12, al fine di assistere l'Australia nella formulazione di una proposta di contributo.
3. Una volta che l'Australia abbia deciso di proporre un contributo, essa ne stabilisce l'entità e fornisce all'UE informazioni sul contributo proposto, anche per quanto riguarda la composizione di eventuali contingenti di personale australiano. Ai fini del presente accordo il personale australiano comprende forze militari, funzionari pubblici australiani ed altre persone ingaggiate per lavorare per conto dell'Australia.
4. L'UE valuta il contributo dell'Australia in consultazione con quest'ultima. L'Australia può scegliere di rivedere il contributo proposto in qualsiasi momento del processo di consultazione e valutazione.

5. L'UE comunica per iscritto all'Australia l'esito della sua valutazione e la decisione relativa al contributo proposto dall'Australia al fine di assicurare la partecipazione di quest'ultima conformemente alle disposizioni del presente accordo.
6. L'Australia può, di propria iniziativa o su richiesta dell'UE e previa consultazioni tra le parti, ritirarsi in tutto o in parte in qualsiasi momento dalla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

Articolo 2

Contesto

1. Quando partecipa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, l'Australia rispetta i termini della decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell'UE decide che l'UE condurrà l'operazione di gestione della crisi, nonché qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'UE decide di prorogare l'operazione dell'UE di gestione della crisi, conformemente alle disposizioni del presente accordo e alle modalità di attuazione eventualmente necessarie.
2. Qualora le parti abbiano deciso che l'Australia parteciperà ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, l'UE discute con l'Australia tutti gli aspetti pertinenti della condotta di tale operazione, anche secondo quanto specificato all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 10, paragrafo 6.
3. La partecipazione dell'Australia ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi non pregiudica l'autonomia decisionale dell'UE.
4. La decisione di terminare l'operazione di gestione della crisi è adottata dall'UE, in consultazione con l'Australia, se quest'ultima contribuisce ancora all'operazione dell'UE di gestione della crisi alla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 3

Status del personale australiano

1. Lo status del personale australiano messo a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, inclusi i privilegi e le immunità di cui esso gode, è disciplinato dall'accordo o dall'intesa sullo status delle forze/della missione concluso tra l'UE e lo Stato o gli Stati in cui è condotta l'operazione, purché l'Australia abbia avuto la possibilità di esaminare l'accordo o l'intesa prima di decidere di partecipare all'operazione.
2. Qualora al momento in cui l'Australia decide di partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi non sia stato concluso alcun accordo o intesa, l'UE dà all'Australia la possibilità di esaminare il progetto di accordo o di intesa prima della sua conclusione.
3. Lo status del personale australiano in servizio presso comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui si svolge l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato, ove opportuno, da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando o lo Stato o gli Stati interessati e l'Australia.
4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'Australia ha il diritto di esercitare la giurisdizione sul personale australiano messo a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. Qualora il personale australiano operi a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell'UE, quest'ultimo può esercitare la giurisdizione sul personale australiano, nel rispetto degli accordi vigenti e conformemente alle proprie leggi e procedure nazionali e al diritto internazionale.
5. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 6, e su riserva dei privilegi e delle immunità applicabili, l'Australia è responsabile per le richieste di indennizzo connesse alla sua partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi presentate da qualsiasi membro del personale australiano o ad esso relative, conformemente al diritto australiano.
6. Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso di membri del personale di ciascuna parte, causati nello svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

7. L'Australia si impegna a formulare una dichiarazione su base reciproca riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato membro dell'UE partecipante ad una futura operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa l'Australia, conformemente al modello di dichiarazione accluso al presente accordo, e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

8. L'UE si impegna ad assicurare che i singoli Stati membri dell'UE, agendo collettivamente, formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti dell'Australia qualora partecipi ad una futura operazione dell'UE di gestione di una crisi, conformemente al modello di dichiarazione accluso al presente accordo, e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1. L'accordo tra l'Australia e l'Unione europea sulla sicurezza delle informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 13 gennaio 2010, si applica nell'ambito delle operazioni dell'UE di gestione delle crisi.

2. Nonostante il paragrafo 1, le informazioni classificate relative ad un'operazione di gestione di una crisi possono essere scambiate direttamente tra la catena di comando dell'operazione dell'UE di gestione della crisi ed il personale australiano sul campo o presso i comandi conformemente a ordini interni e a disposizioni stabilite a livello operativo.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI CIVILI DI GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale messo a disposizione di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi

1. L'Australia:

a) provvede ad assicurare, per mezzo di specifiche istruzioni, che il personale australiano messo a disposizione di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi effettui la propria missione in maniera coerente e sostenendo pienamente:

i) le decisioni del Consiglio di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

ii) il piano operativo; e

iii) eventuali misure di attuazione relative;

b) informa a tempo debito il capomissione dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi («capomissione») e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di qualsiasi modifica del suo contributo all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi.

2. Il personale australiano messo a disposizione di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione secondo quanto ritenuto necessario dalla competente autorità australiana ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni dalla competente autorità australiana. Il personale australiano messo a disposizione di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi fornisce una copia di tale certificazione alla competente autorità dell'UE.

Articolo 6

Catena di comando

1. Il personale australiano messo a disposizione di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi resta sotto l'autorità generale dell'Australia o, per quanto riguarda il personale militare, sotto il suo comando pieno.

2. Il capomissione guida l'operazione civile dell'UE di gestione della crisi e ne assume la gestione quotidiana. Fatto salvo il paragrafo 1, durante il periodo di spiegamento il capomissione esercita il controllo e dirige le attività di tutto il personale australiano messo a disposizione dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi.

3. L'Australia provvede ad assicurare, per mezzo di specifiche istruzioni, che il personale australiano messo a disposizione di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi eserciti le proprie funzioni e la propria condotta nel pieno rispetto degli obiettivi dell'operazione e sotto il controllo e la direzione del capomissione.
4. L'Australia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi, degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione.
5. Conformemente alla pertinente decisione del Consiglio, il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale che partecipa ad un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi. L'Australia è competente ad avviare eventuali azioni, comprese azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e alle proprie politiche.
6. L'Australia nomina un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi. L'NPC consulta il capomissione su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del personale australiano.
7. Il capomissione può, in consultazione con l'Australia, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo dell'Australia.

Articolo 7

Aspetti finanziari

Fatto salvo l'articolo 8, l'Australia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione ad un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi tranne i costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1. Fatto salvo il paragrafo 3, l'Australia contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi alla quale partecipa.
2. Il contributo finanziario dell'Australia al bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi è l'importo inferiore risultante dalle due seguenti alternative:
 - a) la quota dell'importo di riferimento relativo al bilancio operativo, determinato dal Consiglio dell'UE, che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo («RNL») ufficiale dell'Australia e l'importo complessivo dell'RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; o
 - b) la quota dell'importo di riferimento relativo al bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale dell'Australia messi a disposizione dell'operazione e il numero complessivo dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.
3. Nonostante il paragrafo 1, l'UE esonera l'Australia dai contributi finanziari per quanto riguarda il bilancio operativo di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi qualora l'UE decida che la partecipazione dell'Australia all'operazione fornisce un contributo importante.
4. L'intesa relativa al pagamento dei contributi dell'Australia al bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi è conclusa tra il capomissione e la competente autorità australiana. Tale intesa comprende disposizioni riguardanti:
 - a) l'importo del contributo finanziario in questione;
 - b) le modalità di pagamento del contributo finanziario; e
 - c) la procedura di verifica contabile.
5. Nonostante i paragrafi 1 e 2, l'Australia non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere corrisposte al personale degli Stati membri dell'UE.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI DI GESTIONE DELLE CRISI*Articolo 9***Partecipazione a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi**

1. L'Australia provvede ad assicurare, per mezzo di specifiche istruzioni, che il personale australiano messo a disposizione di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi effettui la propria missione in maniera coerente e sostenendo pienamente:
 - a) le decisioni del Consiglio di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
 - b) il piano operativo; e
 - c) eventuali misure di attuazione relative.
2. L'Australia informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica del suo contributo all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi.

*Articolo 10***Catena di comando**

1. Il personale australiano messo a disposizione di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi resta sotto il comando pieno dell'Australia o, per quanto riguarda il personale civile, sotto la sua autorità generale.
2. Durante il periodo di spiegamento, il comandante dell'operazione dell'UE, che può delegare i suoi poteri, esercita il comando operativo del personale australiano messo a disposizione dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi.
3. L'Australia provvede ad assicurare, per mezzo di specifiche istruzioni, che il personale australiano messo a disposizione di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi eserciti le proprie funzioni e la propria condotta nel pieno rispetto degli obiettivi dell'operazione, sotto il controllo e la direzione del comandante dell'operazione dell'UE.
4. L'Australia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione.
5. Il comandante dell'operazione dell'UE può, in consultazione con l'Australia, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo dell'Australia.
6. L'Australia nomina un alto rappresentante militare («SMR») per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi. L'SMR consulta il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del personale australiano. L'Australia è competente ad avviare eventuali azioni, comprese azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e alle proprie politiche.

*Articolo 11***Aspetti finanziari**

Fatto salvo l'articolo 12, l'Australia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi, salvo che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune come previsto negli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e nella decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA) ⁽¹⁾, o in eventuali decisioni successive relative.

⁽¹⁾ GUL 343 del 23.12.2011, pag. 35.

*Articolo 12***Contributo ai costi comuni**

1. Fatto salvo il paragrafo 3, l'Australia contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi alla quale partecipa.
 2. Il contributo finanziario dell'Australia ai costi comuni di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi è l'importo inferiore risultante dalle due seguenti alternative:
 - a) la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l'RNL dell'Australia e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; o
 - b) la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale dell'Australia messo a disposizione dell'operazione e il numero complessivo dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.
- Nel calcolo della quota di cui al primo comma, lettera b), se l'Australia fornisce personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il personale australiano e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Negli altri casi, il rapporto è tra l'insieme del personale australiano messo a disposizione dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi e il totale del personale partecipante all'operazione.
3. Nonostante il paragrafo 1, l'UE esonera l'Australia dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi quando l'UE decide che l'Australia sta fornendo un contributo importante.
 4. L'intesa relativa al pagamento dei contributi dell'Australia ai costi comuni è conclusa tra l'amministratore previsto dalla decisione 2011/871/PESC o da eventuali decisioni successive relative, e la competente autorità australiana. Tale intesa comprende disposizioni riguardanti:
 - a) l'importo del contributo finanziario in questione;
 - b) le modalità di pagamento del contributo finanziario; e
 - c) la procedura di verifica contabile.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 13***Disposizioni di attuazione dell'accordo**

Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 12, paragrafo 4, eventuali intese di carattere tecnico, logistico o amministrativo necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra l'autorità competente dell'UE e l'autorità competente australiana.

*Articolo 14***Composizione delle controversie**

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

*Articolo 15***Entrata in vigore e denuncia**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente per iscritto la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2. Il presente accordo è riesaminato su richiesta di una delle parti.
3. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un accordo scritto concluso tra le parti. Le eventuali modifiche concordate tra le parti entrano in vigore conformemente al paragrafo 1.
4. Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.
5. La denuncia del presente accordo conformemente al paragrafo 4 non pregiudica i diritti, gli obblighi o le situazioni giuridiche delle parti derivanti dall'esecuzione dell'accordo anteriormente alla sua denuncia, anche in relazione a eventuali questioni tecniche, finanziarie o amministrative, immunità e richieste d'indennizzo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue del mese di aprile nell'anno duemilaquindici, in due copie ciascuna in lingua inglese.

Per l'Unione europea

Per l'Australia

TESTO DELLE DICHIARAZIONI

Testo per gli Stati membri dell'UE:

«Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa l'Australia cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti dell'Australia per le lesioni, il decesso dei membri del loro personale, o per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:

- siano stati causati da membri del personale australiano, messo a disposizione dall'Australia per un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, nell'esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti all'Australia, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale australiano messo a disposizione dall'Australia per un'operazione dell'UE di gestione di una crisi nell'utilizzare detti mezzi.»

Testo per l'Australia:

«L'Australia, avendo accettato di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato membro dell'UE che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni, il decesso dei membri del suo personale, o per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:

- siano stati causati da membri del personale degli Stati membri dell'UE nell'esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o
 - risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.»
-

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/917 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2015

che modifica per quanto riguarda il Bangladesh l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/68/CE stabilisce, tra l'altro, i requisiti di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nell'Unione di ungulati vivi. Conformemente a tali requisiti, l'importazione e il transito nell'Unione di ungulati vivi sono autorizzati unicamente da paesi terzi che figurano in un elenco stilato dalla Commissione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di ungulati vivi provenienti da e destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, previa autorizzazione del rispettivo Stato membro di destinazione. L'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b), stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è consentito introdurre nell'Unione partite di tali animali.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 206/2010, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di tali partite solo dopo aver effettuato una valutazione dei rischi zoonosanitari rappresentati da ciascuna di esse e se il paese terzo è iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b).
- (4) Cipro ha informato la Commissione e gli altri Stati membri, nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, della sua intenzione di concedere l'autorizzazione all'introduzione di una partita di ungulati vivi (*Elephas sp.*) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro.
- (5) Cipro ha effettuato una valutazione dei rischi zoonosanitari presentati dalla partita e ha valutato la conformità dell'organismo, centro o istituto in Bangladesh alle condizioni di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 206/2010. Entrambe le valutazioni hanno avuto esito positivo.
- (6) Poiché il Bangladesh non è iscritto in nessuno degli elenchi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 206/2010, quale paese terzo da cui partite di tali animali possono essere introdotte nell'Unione, Cipro ha chiesto che il Bangladesh sia aggiunto all'elenco di paesi terzi, territori o loro parti di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, al fine di consentire l'introduzione di ungulati vivi (*Elephas sp.*) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro.

⁽¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 321.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

- (7) Tenuto conto della situazione della sanità animale in Bangladesh, della valutazione dei rischi zoonosanitari presentati dalla specifica partita e del rispetto delle condizioni dell'Unione da parte dell'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, è opportuno che l'autorizzazione si applichi soltanto a una parte del territorio del Bangladesh.
- (8) È pertanto opportuno modificare l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per aggiungere la voce «Bangladesh» per un periodo di tempo limitato al fine di autorizzare unicamente l'introduzione di ungulati vivi (*Elephas* sp.) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (10) Poiché la richiesta presentata da Cipro riguarda una specifica partita, è opportuno concedere l'autorizzazione solo per un periodo di tempo limitato al fine di consentire l'introduzione di ungulati vivi (*Elephas* sp.) a Cipro.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, prima della voce relativa al Canada è inserita la seguente voce relativa al Bangladesh:

«BD — Bangladesh (*****)	BD-0	L'area di competenza del Chittagong Safari Park	TRE-A (*****)		
--------------------------	------	---	---------------	--	--

(*****) Esso si applica a decorrere dal 17 agosto 2015.

(*****) Esclusivamente per gli ungulati vivi (*Elephas* sp.) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 17 agosto 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/918 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	133,5
	MK	77,9
	TR	74,2
	ZZ	95,2
0707 00 05	AL	13,4
	MK	36,2
	TR	126,8
	ZZ	58,8
0709 93 10	TR	126,1
	ZZ	126,1
0805 50 10	AR	125,0
	BR	107,1
	TR	111,0
	ZA	156,3
	ZZ	124,9
0808 10 80	AR	176,1
	BR	103,5
	CL	123,0
	NZ	146,4
	US	138,7
	ZA	136,8
	ZZ	137,4
0809 10 00	TR	251,0
	ZZ	251,0
0809 29 00	TR	351,0
	ZZ	351,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/919 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2015

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema Traces

[notificata con il numero C(2015) 3892]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) Il Belgio ha comunicato che il centro di ispezione Flight Care presso il posto d'ispezione frontaliere dell'aeroporto di Bruxelles-Zaventem è stato chiuso. La Danimarca ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliere Greenland Port 1 presso il porto di Aalborg 1 è stato chiuso. La Germania ha comunicato che il centro di ispezione Burchardkai presso il posto d'ispezione frontaliere del porto di Amburgo (Hamburg Hafen) è stato chiuso. Occorre quindi modificare di conseguenza gli elenchi delle voci relative a tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) La Germania ha comunicato che è stato aggiunto un nuovo centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Brema e i Paesi Bassi hanno comunicato che è stato aggiunto un nuovo centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Amsterdam. Occorre quindi modificare di conseguenza gli elenchi delle voci relative a tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) La Grecia, l'Italia, la Lettonia e il Regno Unito hanno comunicato che è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontaliere presso Idomeni in Grecia, Roma-Fiumicino in Italia, Riga (Airport) e Riga (BFT) in Lettonia e Gatwick nel Regno Unito, nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) La Spagna ha comunicato che è opportuno sopprimere un centro d'ispezione presso il porto di Vigo dall'elenco delle voci per tale Stato membro e sospendere due centri d'ispezione presso tale porto. I Paesi Bassi hanno comunicato che è opportuno sopprimere un centro d'ispezione a Vlissingen dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. Il Regno Unito ha comunicato che è opportuno sopprimere il posto d'ispezione frontaliere di Manston dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli elenchi delle voci riguardanti tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).

- (6) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (Traces).
- (7) In seguito alle comunicazioni dell'Italia e dei Paesi Bassi, occorre apportare alcune modifiche per questi Stati membri all'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema Traces, di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella parte relativa al Belgio, la voce relativa a Bruxelles-Zaventem è sostituita dalla seguente:

«Brussel-Zaventem Bruxelles-Zaventem	BE BRU 4	A	Flight Care 2	NHC(2)	U, E, O
			Avia Partner	HC(2)	
			WFS	HC-T(2)	
			Swiss Port	HC(2)»	

b) nella parte relativa alla Danimarca, la voce relativa al porto di Aalborg 1 (Greenland Port) 1 è soppressa;

c) la parte relativa alla Germania è così modificata:

i) la voce relativa al porto di Brema è sostituita dalla seguente:

«Bremen	DE BRE 1	P		HC, NHC	
			Holzhafen	NHC-NT»	

ii) la voce relativa al porto di Amburgo (Hamburg Hafen) è sostituita dalla seguente:

«Hamburg Hafen	DE HAM 1	P	Altenwerder Kirchthal	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Reiherdamm	HC, NHC-T(FR), NHC-NT»	

d) nella parte relativa alla Grecia, la voce relativa alla ferrovia di Idomeni è sostituita dalla seguente:

«Idomeni	GR EID 2	F		HC(2)»	
----------	----------	---	--	--------	--

e) nella parte relativa alla Spagna, la voce relativa al porto di Vigo è sostituita dalla seguente:

«Vigo	ES VGO 1	P	T.C. Guixar	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Frioya	HC-T(FR)(2)(3)	
			Frigalsa (*)	HC-T(FR)(2)(3) (*)	
			Pescanova	HC-T(FR)(2)(3)	
			Fandicosta (*)	HC-T(FR)(2)(3) (*)	
			Frig. Morrazo	HC-T(FR)(3)»	

f) nella parte relativa all'Italia, la voce relativa all'aeroporto di Roma-Fiumicino è sostituita dalla seguente:

«Roma-Fiumicino	IT FCO 4	A	Alitalia Società Aerea Italiana	HC(2)	
			FLE	HC(2), NHC(2)	
			Isola Veterinaria ADR		U, E, O»

g) la parte relativa alla Lettonia è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Riga (*Airport*) è sostituita dalla seguente:

«Riga (Airport)	LV RIX 4	A		HC(2), NHC(2)»	
-----------------	----------	---	--	----------------	--

ii) la voce relativa al porto di Riga (BFT) è sostituita dalla seguente:

«Riga (BFT)	LV RIX 1b	P		HC(2)»	
-------------	-----------	---	--	--------	--

h) la parte relativa ai Paesi Bassi è così modificata:

i) la voce relativa al porto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam	NL AMS 1	P	Cornelis Vrolijk	HC-T(FR)(2)(3)	
			Daalimpex, Velsen	HC-T	
			PCA	HC(2), NHC(2)	
			Kloosterboer Ijmuiden	HC-T(FR)	
			Blankendaal Coldstores, Velsen	HC-T(FR)(2)»	

ii) la voce relativa al porto di Vlissingen è sostituita dalla seguente:

«Vlissingen	NL VLI 1	P	Kloosterboer Finlandweg	HC(2), NHC-T(FR)(2)»	
-------------	----------	---	-------------------------	----------------------	--

i) la parte relativa al Regno Unito è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Gatwick è sostituita dalla seguente:

«Gatwick	GB LGW 4	A	IC 1		O(14)
			IC 2	HC(1)(2), NHC(2)»	

ii) la voce relativa all'aeroporto di Manston è soppressa;

2) l'allegato II è così modificato:

a) la parte relativa all'Italia è così modificata:

i) la voce relativa all'unità locale «IT01008 RAVENNA» è sostituita dalla seguente:

«IT01008	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA»
----------	----------------------------

ii) la voce relativa all'unità locale «IT00306 ALTO FRIULI» è sostituita dalla seguente:

«IT00306	ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI»
----------	-------------------------------------

iii) la voce relativa all'unità locale «IT00206 ISONTINA» è sostituita dalla seguente:

«IT00206	BASSA FRIULANA-ISONTINA»
----------	--------------------------

iv) la voce relativa all'unità locale «IT00406 MEDIO FRIULI» è sostituita dalla seguente:

«IT00406	FRIULI CENTRALE»
----------	------------------

v) la voce relativa all'unità locale «IT01209 VIAREGGIO» è sostituita dalla seguente:

«IT01209	VERSILIA»
----------	-----------

vi) la voce relativa all'unità locale «IT01705 ESTE MONSELICE MONTAGNANA» è sostituita dalla seguente:

«IT01705	MONSELICE»
----------	------------

vii) le voci relative alle seguenti unità locali sono soppresse:

«IT01315	SALERNO 3»
«IT01208	CESENA»
«IT01108	FORLÌ»
«IT01308	RIMINI»
«IT00506	BASSA FRIULANA»
«IT00916	FG/3»

b) la parte relativa ai Paesi Bassi è così modificata:

i) la voce relativa all'unità centrale «NL00000 NVWA» è sostituita dalla seguente:

«NL00000	NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT»
----------	--

- ii) la voce relativa all'unità regionale «NL00001 NVWA NOORD» è sostituita dalla seguente:

«NL00001	NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT»
----------	--

- iii) le seguenti voci relative ad unità regionali e locali sono soppresse:

«NL01201	LVE NOORD
NL00002	NVWA NOORDWEST
NL01302	LVE NOORDWEST
NL00003	NVWA OOST
NL01403	LVE OOST
NL00004	NVWA ZUID
NL01504	LVE ZUID
NL00005	NVWA ZUIDWEST
NL01605	LVE ZUIDWEST».

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI

dell'11 maggio 2015

**con riguardo all'invito all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione
relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci [2015/920]**

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ⁽¹⁾ («la convenzione»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Gli scambi di merci con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- (2) Al fine di conseguire tale agevolazione è opportuno invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 11 *bis* della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° luglio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto ad Ankara, l'11 maggio 2015

Per il comitato congiunto UE-EFTA

Il president

Sezai UÇARMAK

⁽¹⁾ GUL 134 del 22.5.1987, pag. 2.

DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA**dell'11 maggio 2015****sul transito comune con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito [2015/921]**

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ⁽¹⁾ («la convenzione»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) La promozione degli scambi con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate fra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- (2) Al fine di instaurare tale regime, è opportuno invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 15 *bis* della convenzione relativa a un regime di transito comune, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° luglio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto ad Ankara, l'11 maggio 2015

Per il comitato congiunto UE-EFTA

Il president

Sezai UÇARMAK

⁽¹⁾ GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 22 dicembre 2009)

A pagina 24, articolo 58, paragrafo 6:

anziché: «6. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere g) e h), siano ...»

leggi: «6. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni elencate al paragrafo 5, lettera g), siano ...».

